



Comune di Casteldelci

Piazza San Nicolò, 2 - 47861 Casteldelci (RN) - C.F.: 80008970412 - P.I.:00443730411

Tel: 0541 915423 - Fax: 0541 925300 - protocollo.comune.casteldelci@pec.it

Spett.le Regione Emilia-Romagna
Al Sig. Alessandro Rossi
Area Energia, Ambiente e Sostenibilità, ANCI Emilia-Romagna
Email: segreteria@anci.emilia-romagna.it
amministrazione.anciemiliaromagna@legalmail.it

Per conoscenza:
Assessore all'Ambiente, Programmazione Territoriale, Mobilità e Trasporti
Alla Sig.ra Irene Priolo
Email: assmobilitaambiente@regione.emilia-romagna.it
irene.priolo@regione.emilia-romagna.it

Presidente della Provincia di Rimini
Al Sig. Jamil Sadegholvaad
Email: presidenza@provincia.rimini.it
pec@pec.provincia.rimini.it

Oggetto: Contributo del Comune di Casteldelci alla consultazione sulla legge regionale “Individuazione delle aree idonee per impianti a fonti rinnovabili”

Premessa

Casteldelci è un piccolo comune dell'Alta Valmarecchia, in provincia di Rimini, nella regione storica del Montefeltro, area interna di confine tra Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Il nostro territorio è un paesaggio di pregio, ricco di beni storico-architettonici, integro, tutelato e custodito nella sua bellezza per secoli.

È un territorio spesso considerato “di periferia”, ma che oggi esprime un **contesto sociale vibrante e attivo**. L'Alta Valmarecchia si sta infatti affermando come centro di interesse culturale e come luogo di sperimentazione di modelli innovativi e virtuosi di ripopolamento e valorizzazione delle risorse locali. La **Strategia Nazionale Aree Interne della Regione Emilia-Romagna**, con il progetto **Paesaggi da vivere**, ha individuato questo ambito come territorio vocato a pratiche di sviluppo fondate su un approccio partecipativo, sostenendo interventi nei trasporti, nel welfare, nella scuola e nello sviluppo del turismo come leva economica per l'entroterra riminese (**il mare verde della Romagna**).

Il territorio dell'Alta Valmarecchia e del Montefeltro rappresenta una delle aree di maggior pregio dal punto di vista ambientale e paesaggistico dell'Appennino, con la presenza di aree protette quali il Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, la Riserva Naturale del Sasso di Simone fino ad arrivare all'alto Tevere e all'Alpe della Luna. Si tratta di un **ecosistema unico, caratterizzato da una conformazione geologica complessa, naturalmente esposto a dissesti e frane**.

Nonostante tutto questo, **come noto all'Assessore all'ambiente Irene Priolo**, stiamo assistendo a una **crescente pressione speculativa** legata a progetti di impianti eolici industriali, proposti senza una visione di tutela del territorio e delle sue specificità. Una pressione che si concentra proprio nei territori più deboli, nei piccoli comuni montani con risorse umane e finanziarie limitate, chiamati oggi a fronteggiare una molteplicità di progetti di scala industriale che rischiano di compromettere in modo irreversibile un equilibrio costruito con fatica e ogni prospettiva di sviluppo.

Per queste ragioni riteniamo necessario che **la Regione Emilia-Romagna adotti una legge regionale adeguata e realmente efficace**, capace di garantire una protezione concreta da fenomeni speculativi e di indirizzare gli impianti verso aree già compromesse dal punto di vista ambientale e paesaggistico, evitando che territori fragili e di alto valore diventino oggetto di una concentrazione indiscriminata di progetti.

Tutto ciò premesso, trasmettiamo di seguito alcuni elementi, redatti con il supporto dei consulenti legali del Comune di Casteldelci, che riteniamo debbano essere inseriti nella legge regionale affinché possa essere coerente con il quadro normativo nazionale ed europeo e rispettosa delle peculiarità dei territori appenninici.

Disposizioni e criteri che dovrebbero essere recepiti nella legge regionale

La legge regionale dovrebbe:

- assicurare il rispetto dell'articolo 9 della Costituzione (tutela il paesaggio, del patrimonio storico e artistico della Nazione, dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi);
- recepire integralmente i vincoli paesaggistici ex lege di cui all'articolo 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- coordinarsi con il D.Lgs 21 novembre 2025, n. 175, e con il D.Lgs 25 novembre 2024, n. 190;
- assicurare la compatibilità con la Direttiva 92/43/CEE e con la Direttiva 2009/147/CE;
- rafforzare la coerenza con il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), quale atto di co-pianificazione Stato-Regione.

L'introduzione delle suddette tutele non comporterebbe divieti generalizzati incompatibili con il diritto europeo, ma imporrebbe una corretta qualificazione delle aree idonee e l'individuazione delle condizioni oggettive di incompatibilità strutturale, nel rispetto dei principi di proporzionalità, precauzione e leale collaborazione.

1. Criteri generali di localizzazione

1. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili dovrebbero essere realizzabili in via ordinaria esclusivamente nelle aree qualificate come idonee ai sensi della presente legge.
2. Nelle restanti aree del territorio l'installazione dovrebbe essere ammessa solo ove, all'esito del procedimento autorizzativo, sia dimostrata la piena compatibilità con:
 - le tutele ambientali e paesaggistiche;
 - la disciplina agricola vigente;
 - le invarianti strutturali individuate dalla pianificazione regionale.

2. Tutela dei beni paesaggistici e culturali

1. Non dovrebbero essere considerate idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili le superfici che presentano condizioni oggettive di incompatibilità strutturale con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio regionale.
2. Dovrebbero costituire in ogni caso condizioni di incompatibilità strutturale le aree ricomprese nei beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, e in particolare:
 - a) gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136;
 - b) i beni paesaggistici tutelati ex lege ai sensi dell'articolo 142.
3. Ai sensi dell'articolo 142 del d.lgs. 42/2004, dovrebbero essere ricomprese tra le aree non idonee:
 - i territori costieri entro 300 metri dalla linea di battigia;
 - i territori contermini ai laghi entro 300 metri;
 - i fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per 150 metri;
 - le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri s.l.m. per l'Appennino;
 - i boschi e le foreste;
 - i parchi e le riserve;
 - le zone umide;
 - le aree di interesse archeologico.
4. Il vincolo relativo alla quota superiore a 1.200 metri dovrebbe applicarsi anche agli interventi che, pur localizzati a quota inferiore, comportino mediante opere emergenti:
 - lo sfioramento della quota;
 - l'alterazione stabile della linea di crinale;
 - la compromissione della continuità morfologica e percettiva del paesaggio montano.
5. Ai sensi del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, non dovrebbero altresì essere considerate idonee:
 - a) le superfici ricomprese nel perimetro dei beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del d.lgs. 42/2004;
 - b) le superfici incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri dal perimetro dei medesimi beni nel caso di impianti eolici;
 - c) le superfici incluse in una fascia di rispetto di cinquecento metri nel caso di impianti fotovoltaici;
 - d) le aree ricadenti nei contesti visuali e nelle ulteriori fasce di tutela individuate dal PTPR.

3. Prevenzione del dissesto idrogeologico

1. Non dovrebbero essere considerate idonee:
 - le aree classificate P3 e P4 nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI);
 - le aree interessate da frane attive o quiescenti;
 - gli ambiti di instabilità morfologica dei crinali individuati dal PTPR.

2. Nelle aree classificate P2 l'idoneità dovrebbe essere subordinata a:
 - studio geologico di dettaglio;
 - analisi cumulativa degli effetti di impermeabilizzazione;
 - valutazione delle interferenze con il reticolo idrografico;
 - verifica della stabilità delle opere connesse.

4. Tutela dei siti UNESCO e della Rete Natura 2000

1. Non dovrebbero essere considerate idonee le superfici ricomprese nei siti UNESCO e nei siti appartenenti alla Rete Natura 2000.
2. Entro una fascia di cinque chilometri dal perimetro dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 dovrebbe essere obbligatorio:
 - eseguire la Valutazione di Incidenza (VIncA);
 - effettuare l'analisi cumulativa su scala vasta;
 - redigere lo studio delle rotte migratorie dell'avifauna;
 - valutare le aree di foraggiamento e riproduzione delle specie tutelate;
 - analizzare la frammentazione ecologica.

5. Tutela dei suoli agricoli di pregio

1. Non dovrebbero essere qualificate come aree idonee:
 - a) le aree con suoli classificati in classe I e II di capacità d'uso agricolo;
 - b) gli ambiti di produzioni DOP, IGP, DOC e DOCG;
 - c) le aree agricole storiche terrazzate o caratterizzate da sistemazioni agrarie tradizionali.
2. Nei Comuni montani la superficie agricola utilizzata interessata da impianti a terra non dovrebbe superare lo 0,3 % della SAU comunale.
3. Dovrebbe essere prevista un'istruttoria obbligatoria contenente:
 - l'analisi cumulativa delle superfici già impegnate da impianti a terra;
 - l'individuazione delle superfici prioritariamente utilizzabili, al fine di evitare ulteriore consumo di suolo agricolo.

6. Salvaguardia dei crinali appenninici

1. I crinali primari e secondari individuati dal PTPR dovrebbero costituire invarianti strutturali del paesaggio regionale.
2. Non dovrebbero essere qualificate come aree idonee per impianti eolici le installazioni:
 - collocate sui crinali primari;
 - che comportino alterazione della continuità morfologica;
 - che determinino impatto visivo dominante nel sistema delle relazioni paesaggistiche.

7. Distanze minime e impatto acustico degli impianti eolici

1. La distanza minima di un aerogeneratore da ogni unità abitativa munita di abitabilità, regolarmente censita e abitata, dovrebbe essere determinata come segue:
 - a) per aerogeneratori con altezza massima (H) fino a 100 metri, la distanza minima dovrebbe essere pari a 200 metri (come previsto dalle attuali linee guida – DM 10/09/2010);
 - b) per aerogeneratori con altezza massima (H) superiore a 100 metri, la distanza minima (D) dovrebbe essere determinata secondo la formula:

$$D = 2 \times H$$

2. L'autorizzazione dovrebbe essere subordinata alla presentazione di una valutazione previsionale di impatto acustico conforme al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 1° giugno 2022.
3. L'autorizzazione dovrebbe essere rilasciata solo previo accertamento del rispetto dei valori limite di immissione acustica previsti dalla normativa vigente.
4. Le presenti disposizioni dovrebbero applicarsi sia ai nuovi impianti eolici sia agli interventi di repowering.

I punti sopra esposti rappresentano solo alcuni degli aspetti che riteniamo utili per orientare l'elaborazione della legge regionale sulle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Siamo convinti che una Regione di grande rilevanza istituzionale e ambientale come l'Emilia-Romagna sia in grado di mettere a disposizione tutte le competenze tecniche e giuridiche necessarie per

definire una normativa chiara, coerente e vincolante, in grado di tutelare efficacemente i territori montani. Infatti, una norma costruita con rigore tecnico e giuridico, non solo garantirebbe criteri oggettivi di protezione e sicurezza per le comunità locali, ma offrirebbe anche certezza normativa a amministrazioni, operatori e cittadini, promuovendo lo sviluppo di nuovi impianti in modo sostenibile, nel pieno rispetto del paesaggio, delle risorse naturali e della struttura economica e sociale dei territori.

Con osservanza,

Comune di Casteldelci
Il Sindaco
Fabiano Tonielli

Casteldelci, 5 Marzo 2026